

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE CASE

PER LAVORATORI (GESCAL) NEL COMUNE DI PASANO

(Programma di Intervento N.1012/bis)

- IMPORTO al netto di ribasso £. 56.039.456.=

- IMPRESA Geom. Renato MARIANO - Brindisi

- REPERTORIO N. 5404

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosettantuno, addì *venticinque* del
mese di *giugno* in Brindisi e nella Sede dell'Istiti-
to Autonomo per le Case Popolari della Provincia di
Brindisi - Via Gian Battista Casimiro n.17.-

Innanzi a me Dott.Ing.Giovanni ROMA, autorizzato
con delibera n.1914 in data 26/2/1971 del Consiglio
di Amministrazione dell'Istituto, alla stipula dei con-
tratti relativi alle costruzioni nell'interesse del-
l'Istituto stesso, ai sensi degli articoli 151 e 153
del T.U. approvato con R.D. 28/4/1938, N.1165 richia-
mati in vigore dall'art.8 della Legge 2/7/1949, Num-
ro 408, si sono personalmente costituiti:



1°) - Il Sig.Gr.UFF.Com.te Ubaldo VALLARINO fu Giuseppe, nato il 16/6/1913 a La Spezia e domiciliato in Brindisi, nella espressa qualità di Presidente dello Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, in nome e per conto del quale dichiara di agire.=

2°) - Il Sig.Renato Teddoro Mariano nato in Brindisi il 10 Ottobre 1937 e ivi residente alla Via Domenico da Brindisi n.19, quale titolare dell'Impresa edile omonima.=

Le suddette parti, della cui identità personale io Direttore Generale f.f. - Funzionario rogante - sono certo, rinunciano espressamente e col mio consenso, all'assistenza dei testimoni, a norma di legge.=

SI PREMETTE:

A) - CHE la GESCAL, con nota prot.II/2-2/n.16593/69 del 21 Maggio 1969, ha comunicato che il Comitato Centrale, con delibera n.1409 del 17/9/1968, ha stanziato sul 3° Piano Triennale la somma di milioni 75,00 per la realizzazione nel Comune di Fasano di alloggi da destinare alla generalità dei lavoratori ai sensi dell'art.15/1 della Legge 14/2/1963, N.60, e che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 24/4/1969, in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 31/1 del Regolamento di Attuazione, ha delibera

to il conferimento a questo Istituto dell'incarico di Stazione Appaltante per le costruzioni e per lo importo innanzi indicati.=

B) - CHE la Gescal, con nota Prot.BR/Fasano - Prot. II/2 n.3118/70 del 27/1/1970, ha comunicato di avere approvato il 7 novembre 1969 il programma di intervento n.1212 per costruzioni in Fasano.=

C) - CHE la Gescal, con nota Prot.II/2 n.15148/70 del 22/9/1970 ha comunicato di avere approvato il 10 Luglio 1970 la variante n.1212/bis al programma di intervento n.1212 per costruzioni in Fasano.=

D) - CHE allestito il progetto relativo alla costruzione di due palazzine, composte di n.8 alloggi con n.50 vani legali-contabili, in Fasano, P.I. n.1212/bis, a cura del Dott.Ing.Antonio CORRADO, questo veniva approvato dal Consiglio di Amministrazione integrato per la Gestione Speciale GESCAL di questo Istituto con delibera n.293 del 9/4/1971 per un ammontare complessivo di £.58.683.000.= di cui £.56.480.000 (lire cinquantaseimilioniquattrocentottantamila), a base d'asta, autorizzando altresì l'appalto dei lavori mediante licitazione privata secondo le disposizioni in vigore per gli appalti da eseguirsi per conto del Ministero dei LL.PP..=

E) - CHE disposta la licitazione privata per l'appalto



to della succitata costruzione e fissato l'esperimen-
to al giorno 4 Giugno 1971 ad ore undici, si inviava
invito di partecipazione a n.44 Imprese e Cooperati-
ve edilizie, come da raccomandata in data 14 Maggio
1971 n.3394, che resta allegato al presente atto sot-
to la lettera A, stabilendosi al 3/6/1971 a ore 12
la scadenza del termine utile per la presentazione
delle offerte.=

F) - CHE esperita la detta licitazione privata in da-
ta 4/6/1971 i lavori di cui innanzi vennero aggiudi-
cati all'Impresa Geom.Renato MARIANO da Brindisi con
il ribasso d'asta di L.0,58% (lire zero e centesimi
cinquantotto per cento), come da relativo verbale,
che resta allegato al presente atto sotto la lettera
B.=

G) - CHE l'aggiudicazione stessa veniva fatta con la
accettazione di tutte le condizioni stabilite nel re-
lativo Capitolato Speciale di Appalto, che resta al-
legato al presente atto sotto la lettera C, e delle
norme contenute nel nuovo Capitolato Generale di Ap-
palto per le opere di competenza del Ministero dei
Lavori Pubblici.=

H) - CHE l'Impresa Geom.Renato MARIANO da Brindisi
intende costituire la cauzione definitiva, a garan-
zia degli obblighi derivanti dal Capitolato Speciale

rappresenta, cede all'Impresa Geom. Renato MARIANO da Brindisi la quale accetta l'appalto per la esecuzione dei lavori di costruzione delle Case per Lavoratori (GESCAL) nel Comune di Fasano P.I. 1212/bis giusto progetto redatto dal Dott. Ing. Antonio CORRADO ed approvato dal Consiglio di Amministrazione integrato per la Gestione Speciale Gescal di questo Istituto con delibera n. 293 del 9/4/1971 per l'importo complessivo di £. 58.683.000.= (Lire cinquantottomilioniseicentoottantatremila) di cui £. 56.480.000.= (lire cinquantaseimilioniquattrocentottantamila) a base di asta che, per effetto del ribasso di £. 0,58% (lire zero e centesimi cinquantotto per cento) e di quello aggiunto di £. 0,20% (lire zero e centesimi venti per cento) per fidejussione bancaria, in tutto £. 0,78% (lire zero e centesimi settantotto per cento) sui prezzi del progetto, si riducono a £. 56.039.456 (lire cinquantaseimilionitrentanovemilaquattrocentocinquantasei).=

ART. 3 - In virtù dell'art. 99, ultimo comma del Regolamento di Contabilità di Stato approvato con R.D. 23/5/1924, N. 827 forma pure parte integrante del presente contratto, per quanto non venga allo stesso materialmente allegato, il Capitolato Generale a Stampa per gli appalti delle opere di competenza del Ministero dei LL.PP. approvato con D.P.R. 16/7/1962, Nu

Col presente contratto s'intendono inoltre richia-
mate tutte le condizioni generali stabilite dalle di-
sposizioni legislative e regolamentari in materia di
opere pubbliche, per quanto non siano in opposizio-
ne ai patti con il presente atto convenuti, alla os-
servanza delle quali l'Impresa resta contrattualmen-
te obbligata.

Nessun interesse potrà essere richiesto all'Istituto per eventuali ritardi nei pagamenti suddetti, anche se i ritardi in parola dovessero eccedere i termini previsti dalla vigente legislazione sui Lavori Pubblici dovendosi ritenere per espressa pattuizione compreso detto onere nell'alea contrattuale. =

ART. 5 - A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali il Geom. Renato MARIANO da Brindisi presta la cauzione di £.2.807.621 (Lire duemilioniottocentosettemilaseicentoventuno) mediante atto di fidejussione bancaria del 21 Giugno 1961, fino



alla concorrenza di £.2.807.621 (lire duemilionitocentosettemilaseicentoventuno) rilasciata dalla Banca Credito Italiano - Succursale di Brindisi, che resta allegato al presente atto sotto la lettera E. =
Tale cauzione rimarrà vincolata fino al termine degli effetti del presente contratto. =

ART. 6 - Per tutto quanto riguarda la designazione, forma e dimensione delle opere, qualità e provenienza dei materiali, modo di esecuzione ed ordine da tenersi sull'andamento dei lavori, tempo utile per la ultimazione dei lavori e relativa penale, visita di collaudatori ed in genere per tutto quanto riguarda la esecuzione delle opere oggetto del presente contratto e gli oneri, gli obblighi e responsabilità dell'appaltatore, si fa espresso richiamo a quanto disposto dall'allegato Capitolato Speciale e per quanto in detto Capitolato Speciale eventualmente non considerato, al Regolamento Generale sulla Contabilità dello Stato ed al Nuovo Capitolato Generale, per gli appalti di competenza del Ministero dei LL.FP. =

ART. 7 - L'Impresa dichiara di avere preso perfetta conoscenza di tutte le opere da eseguirsi, delle condizioni locali delle cave e dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sulla determinazione dei prezzi che

rimangono fissi ed invariati, salva la facoltà dell'Amministrazione Appaltante di procedere alla revisione dei prezzi a termini delle vigenti disposizioni di Legge sulla materia.=

ART. 8 - L'Impresa aggiudicataria si obbliga esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante la esecuzione dei lavori in materia di assunzione e di impiego della mano d'opera in genere e delle categorie ex combattenti e reduci in particolare.=

ART. 9 - Resta espressamente convenuto fra le parti che le ritenute di garanzia per la perfetta esecuzione delle opere saranno effettuate nella misura stabilita dall'art.48 del Regolamento 23 Maggio 1924 N.827 sulla contabilità dello Stato, quale risulta dalla modificazione allo stesso apportata dall'articolo 1 della Legge 10/12/1953, N.936.=

ART. 10 - A norma dell'art.339 della Legge sui Lavori Pubblici 20 Marzo 1865, N.2248, l'Impresa si obbliga a non cedere e subappaltare tutti o parte dei lavori oggetto del presente contratto senza l'esplicito preventivo consenso dell'Istituto, sotto pena di rescissione e di risarcimento dei danni.=

ART. 11 - Nell'esecuzione dei lavori che formano

oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.=

L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se Cooperative, anche nei rapporti con i Soci.=

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.=

ART. 12 - L'Impresa è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori, nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche se nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini la ipotesi del subappalto.=

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui

al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.=

Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altre Imprese:

- a) per la fornitura dei materiali;*
- b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti idrici, sanitari e simili che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.=

ART. 13 - In caso di inottemperanza degli obblighi precisati nei precedenti articoli, accertati dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche allo Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.=

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.=

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di

cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, nè ha titoli a risarcimento di danni.=

ART. 14 - Per gli effetti del presente contratto l'Impresa aggiudicataria elegge il proprio domicilio speciale in Brindisi presso la Segreteria Generale del Comune.=

* ART. 15 - Sono a carico dell'appaltatore oltre le spese relative alla licitazione ed al presente contratto per diritti di segreteria, scritturazione e registrazione di atti ed ogni altro inerente anche l'Imposta Generale sull'Entrata - senza diritto a rivalsa - a qualsiasi titolo corrisposta; nonchè le imposte di consumo anche se stabilite o accresciute posteriormente alla stipulazione del presente contratto, e tutte le altre imposte e tasse sia ordinarie che straordinarie vigenti e future, salvo le esenzioni e agevolazioni fiscali previste a favore degli Istituti Case Popolari e dalle Leggi 14/2/1963, N.60 e 11 Ottobre 1963, N.1471.=

ART. 16 - E' altresì a carico dell'appaltatore - senza diritto a rivalsa - il contributo di L.1,00% (lire una per mille) dovuto alla Cassa Nazionale di Previdenza per gli Ingegneri e Architetti sia sull'ammontare netto dell'importo contrattuale che sugli

impertò che dovessero essere successivamente riconosciuti per la esecuzione dei lavori in aggiunta ed a modifica di quelli che formano oggetto del presente contratto (atti aggiuntivi, perizie suppletive, ecc.), nonché sull'ammontare di eventuali riserve accolte e per revisione di prezzi. =

A richiesta io Funzionario rogante ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce ed in presenza delle parti, che da me interpellate hanno dichiarato di essere l'atto stesso conforme alla loro volontà. =

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa rinunzia delle parti, che hanno dichiarato di averne presa visione in precedenza. =

Il presente contratto è esente dalla tassa di bollo e di concessione governativa e beneficia della registrazione a tassa fissa a norma dell'art. 33 della Legge 14 Febbraio 1963, N. 60. =

Il presente atto consta di quattro fogli di carta uso bollo scritto da persona di mia fiducia per intero su facciate tredici e righe ventuno sino a questo punto della sedesima facciata, oltre le formalità di chiusura. =

Firmato: Ubaldo VALLARINO;

" Renato MARIANO;

Ing. Giovanni ROMA - funzionario rogante. =

UFFICIO REGISTRO - BRINDISI

Esatte lire Trentamila. == Registrato il 1° Luglio
1971 al N.1409 - Mod. I. =

IL CASSIERE

IL DIRETTORE DI 2^a CLASSE

F/t°:illegibile

F/t° illegibile

Per copia conforme



Brindisi, li 26 LUG. 1971

IL FUNZIONARIO ROGANTE

Ott. Ing. Giovanni Roma

[Handwritten signature]

13

11